m_lps.36.REGISTRO UFFICIALE MINISTERO.PARTENZA.0009915.16-06-2015

*Ministero del Lavoro*
*e delle Politiche Sociali*
*Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative*
*Divisione IV*
*Vigilanza sugli enti di previdenza di diritto privato.*
*Previdenza complementare*

*Al Presidente dell'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale*
*Via Vicenza, 7*
*00185 Roma*

*e, p.c.*

*Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento RGS-IGF - Ufficio VIII*
*Via XX Settembre, n. 97*
*00187 Roma*

*CdG:* ***MA004.A013.11449***
*Classificazione:PLUR-E-3*
*Allegati: 1*

Oggetto: Eleggibilità dei componenti degli organi EPAP. Risposta a quesito.

Con l'acclusa nota, pervenuta il 23 marzo 2015, taluni professionisti, attuali componenti del Cda e del Cig di codesto Ente, hanno chiesto alle Amministrazioni vigilanti di esprimere un parere in merito alla possibilità che possano essere rieletti alle cariche dell'ente, per il mandato 2015/2020, coloro che abbiano già svolto tre mandati in qualità di componenti degli organi.

Al riguardo, visto il parere espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 32162 del 13.4.2015, si rappresenta quanto segue.

La riforma statutaria proposta con la delibera del Consiglio di indirizzo generale n. 10 del 23 giugno 2008 e approvata con decreto ministeriale del 25 settembre 2009, ha apportato talune modifiche allo Statuto di codesto Ente, che hanno riguardato, tra l'altro, l' "allungamento" (da quattro anni a cinque esercizi finanziari) della durata in carica degli organi statutari (ad eccezione del Collegio dei sindaci che rimane in carica tre anni) e il "limite" massimo dei mandati consentiti ai componenti degli organi, tre in tutto, anche se non consecutivi, ad eccezione del collegio dei sindaci (i cui componenti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, possono essere riconfermati per non più di due altri due mandati consecutivi).

In relazione alle modifiche proposte, con nota del 22.12.2008, i Ministeri vigilanti – nel rispetto del principio di correttezza secondo cui "*il prolungamento del mandato deve essere stabilito da un organo diverso da quello che se ne avvale*" - hanno richiesto l'inserimento nello Statuto di una disposizione transitoria (articolo 22) che, al fine di regolare la transizione tra il vecchio e il nuovo ordinamento, disponesse: "*le norme concernenti la **durata** del mandato...[...]... si applicano dal mandato successivo a quello in corso alla data del 23 giugno 2008*".

La norma transitoria fa decorrere correttamente l'applicazione delle norme concernenti "***la durata del mandato***" dal mandato successivo a quello in corso alla predetta data, per evitare situazioni di conflitto di interessi in capo agli organi deliberanti allora in carica, ma nulla dispone in merito alla decorrenza delle norme che pongono un limite assoluto (tre) al numero degli stessi. Queste ultime, pertanto, fanno parte dell'ordinamento di codesto ente senza condizionamenti temporali.

Ne consegue che, ai sensi dello Statuto vigente, i componenti del Consiglio di indirizzo generale (ai sensi dell'art. 6, comma 1), quelli del Consiglio di amministrazione (ai sensi dell'art. 8, comma 2), il Presidente (ai sensi dell'art. 11, comma 1) nonché i componenti del Comitato dei delegati (ai sensi dell'art. 12, comma 2) non sono rieleggibili se abbiano già svolto tre mandati, anche se non consecutivi, presso i predetti organi.

Si invita codesto Ente a tenere conto del presente avviso in vista del rinnovo delle cariche in corso e di renderlo immediatamente noto agli interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Concetta Ferrari

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE – Div. IV
Via Flavia, 6 - 00187 Roma
Tel. 06.46832289 Fax. 06.46832847